

Legge regionale 11 dicembre 2017, n. 47

Disciplina transitoria in materia di gestione dei rifiuti.

(Burc n. 126 dell'11 dicembre 2017)

Art. 1

(Disposizioni transitorie in materia di gestione dei rifiuti)

1. La Regione Calabria, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettera l), del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale) e al Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 156 del 19 dicembre 2016, così come integrato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 256 del 30 ottobre 2017, per la durata massima di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sospende:
 - a) il rilascio di autorizzazioni di deposito di rifiuti sul o nel suolo (codice D1 dell'allegato B alla parte IV del [d.lgs. 152/2006](#)), ancorchè non in contrasto con il piano attualmente vigente;
 - b) i procedimenti di valutazione ambientale e di autorizzazione relativi al deposito di rifiuti sul o nel suolo (codice D1 dell'allegato B alla parte IV del [d.lgs. 152/2006](#)), pendenti presso gli uffici della Giunta regionale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge e ai siti pubblici di smaltimento di rifiuti solidi urbani rispondenti al principio dell'autosufficienza.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).